

## FUNZIONI STRUMENTALI (EX FUNZIONI OBIETTIVO)

### IL COLLEGIO "ELEGGE"

*di Serafina Gnech dela Gilda di Treviso*

Il nuovo CCNL 2002-2005, che segna il passaggio dalle *funzioni obiettivo alle funzioni strumentali* recita all'art. 30: *le Funzioni strumentali sono "identificate con delibera del Collegio dei Docenti in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari"*. Per chiarimenti leggere il *Vademecum di inizio anno scolastico* ([http://www.gildavenezia.it/docs/Archivio/2003/agosto2003/vademecum\\_cd.pdf](http://www.gildavenezia.it/docs/Archivio/2003/agosto2003/vademecum_cd.pdf)), e in particolare la *scheda* "Funzioni strumentali al POF, ex Funzioni obiettivo").

Il testo del nuovo contratto, firmato il 24/07/2003, utilizza per le funzioni strumentali il verbo "*identificare*", che sostituisce il precedente "*designare*". Se la scelta della precedente terminologia (casuale?) ha creato confusione nei collegi, l'attuale non è da meno.

Come si procede per la designazione-identificazione, tenendo conto che i Collegi sono dei macro-organismi che hanno, nel loro specifico ambito, potere deliberante? E tenendo conto altresì che alle funzioni seguiranno i compensi, deliberati – questi ultimi – in sede RSU?

Le legislazione, anche extra-scolastica, è chiarissima in questo ambito. Un organismo collegiale può "*designare-identificare*" solo con delle elezioni. Che debbono essere segrete ogniqualvolta si faccia riferimento a persone ("*la votazione è segreta... quando si faccia riferimento a persone*" – D.Lgs. n° 297, 16/04/94).

Va da sé che l'organismo deliberante deve essere quello in carica, cioè il Collegio dei Docenti del 1° settembre, la cui composizione è quasi sempre diversa da quella del Collegio dell'anno precedente. L'eventuale riconferma delle precedenti Funzioni, molto spesso proposta dai Dirigenti nei Collegi, si scontra dunque sia con quanto già precisato. sia con il fatto che la norma dell'ultimo contratto presenta delle innovazioni non irrilevanti.

Ogni anno dunque essere ripercorso l'intero *iter*, che appare peraltro semplificato rispetto al passato:

1. il Collegio delibera in merito alle funzioni;
2. definisce i criteri con cui le stesse vengono attribuite;
3. elegge a scrutinio segreto i colleghi che ricopriranno le funzioni, con esoneri, eventualmente, solo *parziali*.

La correttezza della procedura è essenziale, come dimostra l'esito del RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO avviato su iniziativa della Gilda degli Insegnanti di Treviso. In presenza di una procedura viziata (elezioni non regolari e non debitamente verbalizzate) il Giudice non ha esitato a riconoscere ad un docente IL RISARCIMENTO A TITOLO DI DANNO PATRIMONIALE PER PERDITA DI CHANCES, sostenendo che E' BUON DIRITTO DI UN DIPENDENTE PUBBLICO VEDER TUTELE LE PROPRIE ASPETTATIVE PROFESSIONALI CHE NON POSSONO ESSERE SVILITE DA UNA INOSSERVANZA DELLA PROCEDURA.

Se l'esito del ricorso, di cui riportiamo a seguito il riassunto, ci conferma sul piano della tutela dei nostri diritti - la perdita di possibilità si configura come lesione di un diritto personale - appare evidente che su di un piano più generale, l'esercizio pieno e cosciente della *sovranità del Collegio*, negli ambiti di sua competenza, è essenziale per l'esercizio della professionalità e il buon andamento della scuola.

*Serafina Gnech*

## RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER IL RISARCIMENTO

### A TITOLO DI DANNO PATRIMONIALE PER PERDITA DI CHANCES

E' stato accolto il ricorso presentato avanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Treviso inoltrato il 17/7/02 da una docente di Castelfranco Veneto, il prof. Giuseppe Andria, patrocinato dall'avv.to D. Arciprete dello Studio legale D'Angelo e Arciprete di Treviso su iniziativa dell'[Associazione Professionale Gilda di Treviso](#).

Nel gennaio 2000 il prof. Andria, ritenendo viziata sia la procedura adottata per la designazione di alcuni docenti quali destinatari di funzione obiettivo, sia la conseguente delibera, aveva proposto ricorso al Presidente della Repubblica.

Sulla base del parere rilasciato dal Consiglio di Stato, il ricorso veniva accolto e nell'aprile del 2001, la delibera veniva decretata illegittima.

Conseguentemente, illegittima era anche l'avvenuta designazione.

Durante questo periodo di tempo, il dirigente aveva adottato la citata delibera cosicché per un intero anno scolastico il gruppo dei docenti, illegittimamente incaricati, aveva svolto la funzione obiettivo, percependo peraltro una maggiorazione economica dello stipendio.

Stante l'illegittimità constatata, il prof. Andria, presentando ricorso, stavolta avanti il Giudice del Lavoro chiedeva un risarcimento lamentando che gli fosse stata ingiustamente preclusa la possibilità di essere nominato docente destinatario di funzione obiettivo: da ciò ne era derivata una PERDITA DI CHANCES *intesa come perdita attuale di un beneficio futuro e possibile.*

*Si tratta, così come soltanto di recente definita dalla giurisprudenza, della possibilità effettiva e congrua di conseguire un certo bene; è anch' essa un bene patrimoniale economicamente e giuridicamente valutabile la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile qualora ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo delle probabilità o per presunzioni se cioè possa essere dimostrata con certezza pur soltanto relativa e non assoluta ma come tale sufficiente.*

Il Giudice del Lavoro accoglieva il ricorso proposto dal docente e condannava l'Istituto scolastico ed il dirigente convenuti in solido [al risarcimento del danno patrimoniale per perdita di chances](#), oltre al pagamento della metà delle spese di lite, riconoscendo che è buon diritto di un dipendente pubblico veder tutelate le proprie aspettative professionali che non possono essere svilite di una inosservanza della procedura.